



VOTAZIONE POPOLARE DELL' 8 GIUGNO 1975

1

**Decreto federale
per la protezione della moneta**

2

**Decreto federale
concernente il finanziamento delle strade nazionali**

3

**Legge federale
che modifica la tariffa generale delle dogane**

4

**Decreto federale
concernente l'aumento degli introiti fiscali a contare dal 1976**

5

**Decreto federale
che frena le decisioni in materia di spese**

1

**Decreto federale
per la protezione della moneta**

Modificazione del 28 giugno 1974

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 1974,

decreta:

I

Il decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta è modificato come segue:

Art. 6

Il Consiglio federale fa rapporto, almeno una volta all'anno, all'Assemblea federale riguardo ai provvedimenti presi in applicazione del presente decreto e ai loro effetti.

II

Il decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta è prorogato sino al 15 ottobre 1977.

III

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale.

² Esso è dichiarato urgente giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno della promulgazione.

³ Esso è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni conformemente all'articolo 89^{bis} capoverso 3 della Costituzione federale e, in caso d'accettazione, rimane in vigore sino al 15 ottobre 1977.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 28 giugno 1974

Il presidente, **Bächtold**
Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 28 giugno 1974

Il presidente, **Muheim**
Il segretario, **Hufschmid**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 12 marzo 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Decreto federale
concernente il finanziamento delle strade nazionali**
Modificazione del 4 ottobre 1974

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 1974,

decreta:

I

Il decreto federale del 17 marzo 1972 concernente il finanziamento delle strade nazionali è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 a 3

¹ Per coprire l'aliquota di partecipazione della Confederazione alle spese delle strade nazionali è riscosso un sopraddazio sui carburanti per motori, a destinazione speciale, di 30 centesimi per litro.

² In caso di circostanze speciali, il Consiglio federale può ridurre temporaneamente il sopraddazio fino a 20 centesimi il litro.

³ Il sopraddazio è caducato quando non sarà più necessario né per coprire le spese correnti della Confederazione in favore delle strade nazionali né per ammortire l'anticipo da essa accordato in favore delle medesime.

Art. 2

Contributi annui prelevati sulle risorse generali della Confederazione

Con l'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione verserà ogni anno un contributo alle spese delle strade nazionali di 7,5 milioni di franchi per ogni centesimo di sopraddazio ma di 150 milioni di franchi al massimo. Ove il sopraddazio fosse ridotto a meno di 20 centesimi, il contributo annuo della Confederazione sarà ridotto di 7,5 milioni per ogni centesimo del sopraddazio.

II

¹ Il presente decreto soggiace al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Simon Kohler**
Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Oechslin**
Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 12 marzo 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Legge federale
che modifica la tariffa generale delle dogane**
(Del 4 ottobre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 1974,

decreta:

Art. 1

Modificazione della tariffa generale delle dogane

La voce 2710.70 della tariffa generale delle dogane (parte B, tariffa d'importazione) è modificata come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Dazio franchi per 100 kg lordi
ex 2710.	– oli di ogni genere per riscaldamento:	
70	– – oli residui	1.10
74	– – altri	2.—

Art. 2

Sdoganamento all'uscita da magazzini privati

L'aliquota del dazio vigente al momento dello sdoganamento definitivo è applicata allo sdoganamento all'uscita da magazzini privati (art. 42 della legge federale sulle dogane).

Art. 3

Disposizioni esecutive

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie e stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

² La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Simon Kohler**
Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Oechslin**
Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare la presente legge vota «sì», chi intende respingerla vota «no».

Berna, 12 marzo 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Decreto federale
concernente l'aumento degli introiti fiscali a contare dal 1976
Del 31 gennaio 1975**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 gennaio 1975,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter} cpv. 3 e 5 lett. c

³ L'imposta sulla cifra d'affari conformemente al capoverso 1 lettera *a* può gravare le operazioni di smercio, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. La legge designa le merci esentate d'imposta. L'imposta ammonta al 5,6 per cento della controprestazione per le forniture al minuto e all'8,4 per cento per le forniture all'ingrosso.

⁵ Per l'imposta federale diretta, conformemente al capoverso 1 lettera *c*, vale quanto segue:

c. nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato l'onere costituito dalle imposte dirette cantonali e comunali. L'imposta ammonta al massimo al:

- 11,5 per cento del reddito delle persone fisiche; l'assoggettamento inizia, il più presto, con un reddito netto di 9700 franchi o 12 200 franchi per i coniugati;
- 9,8 per cento del reddito netto delle persone giuridiche;
- 0,825 per mille del capitale e delle riserve delle persone giuridiche.

Gli effetti della progressione fredda dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati periodicamente.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti dell'articolo 41^{ter}, oltre alle modificazioni seguenti, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1974 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta per la difesa nazionale e l'imposta sulla birra.

² L'imposta sulla cifra d'affari ammonta, con effetto dal 1° ottobre 1975, al 5,6 per cento della controprestazione per le forniture al minuto e all'8,4 per cento per le forniture all'ingrosso.

³ L'imposta per la difesa nazionale è disciplinata come segue per gli anni successivi al 31 dicembre 1974:

- a. l'imposta per la difesa nazionale per le persone coniugate è ridotta come segue:
 del 20 per cento per i primi 200 franchi d'imposta annua,
 10 per cento per i successivi 200 franchi d'imposta annua,
 5 per cento per i successivi 200 franchi d'imposta annua;
- b. l'aliquota massima dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche è dell'11,5 per cento;
- c. le società di capitali e le società cooperative pagano sull'imposta annua gravante il reddito netto un supplemento del 10 per cento; l'imposizione complessiva del reddito netto è limitata al 9,8 per cento.

⁴ Il Consiglio federale adegua alle modificazioni recate nei capoversi 2 e 3 i propri decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale. Per l'imposta sulla cifra d'affari esso disciplina parimente gli effetti del trasferimento d'imposta durante il periodo transitorio.

Art. 10 cpv. 2 (nuovo)

² Durante gli anni in cui il tasso dell'imposta preventiva supera il 30 per cento, l'aliquota dei Cantoni è del 10 per cento.

III

L'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1975. Le disposizioni vigenti sino al 31 dicembre 1974 s'applicano ai crediti d'imposta per la difesa nazionale per il 1975, divenuti esigibili prima dell'adozione del presente decreto da parte del popolo e dei Cantoni.

IV

Il presente decreto soggiace al voto del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale
 Berna, 31 gennaio 1975

Il presidente, **Simon Kohler**
 Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
 Berna, 31 gennaio 1975

Il presidente, **Oechslin**
 Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 12 marzo 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,
 Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Decreto federale
che frena le decisioni in materia di spese**

Del 31 gennaio 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 gennaio 1975,

decreta:

I

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 13

¹ Nuove spese, spese preventivate superiori a quelle dell'anno precedente oppure aumenti di spese acquisite possono essere votati, in ciascun consiglio, soltanto alla maggioranza di tutti i membri, se una delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, una delle commissioni delle finanze o un quarto dei membri di uno dei consigli ne fa domanda.

² Un decreto federale d'obbligatorietà generale disciplinerà le modalità.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

² Esso entra in vigore il 1° luglio 1975 con effetto sino al 31 dicembre 1979.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 31 gennaio 1975

Il presidente, **Simon Kohler**
Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 31 gennaio 1975

Il presidente, **Oechslin**
Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 12 marzo 1975

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber